

N. 5 DEL 21.1.2009 : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE, BIBLIOTECA E SCUOLA MATERNA PRESSO IL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA PER LA COOPERATIVA SOCIALE C.O.M.I. – APPROVAZIONE CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- l'art. 5 della legge 381/91, come sostituito dall'art. 20 della legge 52/1996 prevede che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano stipulare convenzioni con cooperative di tipo B) purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 primo comma della legge 381/1991 e purché le forniture di beni/servizi oggetto di convenzione abbiano un importo inferiore ai limiti che comportano l'applicazione delle direttive dell'Unione Europea in materia di appalti di forniture di beni e servizi;
- tale possibilità di convenzionamento con cooperative sociali di tipo B) della predetta legge 381/91 è stata peraltro sollecitata dall'Assessorato Regionale alle politiche sociali – volontariato e non profit, già in data 21/03/2005, al fine di contrastare l'emarginazione lavorativa e, di conseguenza, l'emarginazione sociale;
- le cooperative di tipo B) sono, pertanto, definite dalla legge 381/91 come cooperative aventi lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- il comma 1 dell'art. 5 della Legge 8.11.1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" prevede che "Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, lettera b)";
- la Giunta Regionale Veneto con deliberazione n. 4517 del 16.12.1997 ha approvato, in attuazione della citata legge 381/1991 e ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 24 del 5.7.1994 avente per oggetto "Schemi di convenzione tipo per disciplinare rapporti tra cooperative sociali, Ipab, Organizzazioni di volontariato, Associazioni private, Fondazioni private e le Amministrazioni pubbliche operanti in ambito regionale" i criteri di individuazione dell'affidatario, i criteri per la stipulazione della convenzione e i relativi schemi di convenzione tipo che, dagli allegati n. 1 a 6 fanno parte integrante della delibera stessa, al fine di disciplinare i rapporti tra le cooperative sociali, i loro consorzi e gli altri soggetti previsti dalla legge stessa
- con delibera di Consiglio n. 17 del 27.05.2005 sono state approvate le linee di indirizzo riguardanti la costituzione di una cooperativa sociale mista, di

tipo B, finalizzata all'inserimento lavorativo di persone che si trovano occasionalmente, o permanentemente, in condizione di svantaggio sociale: disoccupati, portatori di handicap, giovani a bassa scolarizzazione, donne uscite dal mercato del lavoro, ecc.;

- che con atto n° 13235 del 30 giugno 2005 a rogito del Notaio Marco Silva, con studio a Rubano (PD), registrato a Padova in data 11/7/2005 al n. 3148 atti pubblici, è stata regolarmente costituita la cooperativa suindicata la quale ha come denominazione C.O.M.I. - Centro Occupazionale Municipale Intercomunale;
- che i soci pubblici sono: l'Unione Metropolis (per conto dei comuni di Stanghella e San Pietro Viminario), l'Unione dei Comuni di Codevigo e Pontelongo, i Comuni di Barbona, Ponso, Vighizzolo d'Este, Arre, Solesino, Bagnoli di Sopra e Urbana;

RICORDATO che le attività della Cooperativa sono, principalmente: manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili dei Comuni, supporto all'attività tecnico amministrativa comunale, gestione dei lavori di stampa e pubblicizzazione degli avvisi e comunicazioni istituzionali, sistemazione degli archivi comunali, gestione di un servizio di distribuzione di generi alimentari, manutenzione del verde pubblico e privato, servizio di trasporto e accompagnamento scolastico ecc.;

CONSIDERATO che in data 31/12/2008 scadrà l'affidamento in convenzione del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale, Biblioteca, aula di informatica e Scuola Materna affidato alle seguenti cooperative:

- alla "Cooperativa Sociale VOLONTA' DI SAPERE di Albignasego (PD), in esecuzione alla determinazione del responsabile dei Servizi tecnici n. 06 del 03.01.2008;
- alla "Cooperativa Sociale SERVIZI E SOLIDARIETA' di Monselice (Pd), in esecuzione alla determinazione del responsabile dei Servizi tecnici n. 07 del 03.01.2008;

RITENUTO pertanto di assumere, quale atto di indirizzo, l'affidamento alla C.O.M.I. il servizio di pulizia sede municipale, biblioteca comunale, aula informatica e scuola materna per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2009, con importo inferiore alla soglia di applicazione delle direttive comunitarie a condizione che la convenzione di affidamento di tale fornitura di servizi sia stipulata in conformità a quanto previsto dalla L.R. 23 del 03/11/2006 e, nelle more dell'approvazione da parte dei competenti organi dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11 della predetta L.R., in ossequio a quanto previsto dalle D.G.R. n. 4517 del 16/12/1997 e D.G.R. 1231 del 18/03/2005;

RICHIAMATA la nota datata 05 gennaio 2009, prot. n. 41 con la quale la Cooperativa sociale C.O.M.I. offre l'esecuzione del servizio di pulizia edifici di proprietà comunale per l'anno 2009 per complessivi Euro 24.800,00 e lo schema di convenzione proposto secondo lo schema tipo regionale;

VALUTATI i criteri di cui all'art. 12 L.R. 23/2006

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.° 267;

All'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **DI PROCEDERE** all'affidamento alla cooperativa C.O.M.I. del servizio di pulizia sede municipale, biblioteca, aula di informatica e scuola materna del Comune di Bagnoli di Sopra per l'anno 2009;
2. **DI PRECISARE** che le condizioni di affidamento dell'incarico sono le seguenti:
 - a) periodo: dal 01 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009
 - b) costo complessivo del servizio: euro 24.800,00 I.V.A. inclusa.
3. **DI PRENDERE ATTO** che l'incarico è regolato dalla convenzione da sottoscrivere con la coop. Comi, secondo lo schema del testo allegato alla presente delibera sub. A);
4. **DI DARE** di dare atto che competono al Responsabile del servizio tutti gli atti successivi e conseguenti compresa la sottoscrizione della Convenzione per dare esecuzione alla presente Deliberazione comunale;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4 T.U.E.L.

CONVENZIONE
REGOLANTE LA PRESTAZIONE DI SERVIZI

<i>Ente destinatario</i>	COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
<i>Oggetto del servizio</i>	Pulizie Sede municipale, Biblioteca e Scuola Materna
<i>Termini di convenzione</i>	gennaio 2009/31 dicembre 2009

Il giorno _____, a San Pietro Viminario, presso la sede legale della Cooperativa C.O.M.I.

TRA

⇒ Il Dr. ARNALDO ANZIUTTI, nato a Forni di Sopra (UD) il 23 novembre 1951, Presidente pro tempore della Cooperativa, domiciliato per la carica presso la sede della medesima, il quale interviene al presente atto, agisce e stipula in nome per conto e nell'interesse esclusivo della cooperativa stessa - CF e P. IVA 04033670284;

E

⇒ Il Geom. BIANCHI STEFANO, nato a PADOVA il 06.07.1962, che interviene al presente atto in qualità di responsabile dei servizi Tecnici del Comune di Bagnoli di Sopra, con sede a Bagnoli di Sopra, P.zza G. Marconi, 57, codice fiscale: 00698340288

PREMESSO

- a) che con atto n° 13235/2005 a rogito Notaio Marco Silva è stata costituita la cooperativa sociale pubblico-privata di tipo B denominata “C.O.M.I. - Centro Occupazionale Municipale Intercomunale” ;
- b) che il Comune di Bagnoli di Sopra è socio ordinario della cooperativa C.O.M.I.;
- c) che lo scopo prioritario della cooperativa è quello di inserire nel mondo del lavoro il maggior numero possibile di persone svantaggiate, anche oltre il minimo previsto dalla Legge 381/91;
- d) che la cooperativa è stata iscritta all’Albo Regionale con provvedimento dirigenziale n. 209 del 7 dicembre 2005;
- e) che ai sensi di quanto previsto dall’art 5 della Legge 381/91 gli enti pubblici possono affidare, mediante convenzione, la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari a Cooperative sociali di tipo “B” disciplinate dalla stessa Legge 381/91 nonché dalla L.R. 23/2006;
- f) che con l’affidamento delle attività regolate dalla presente convenzione il Comune di Bagnoli di Sopra intende sostenere un progetto unitario che favorisce l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate residenti nel proprio territorio, in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti della Pubblica Amministrazione così come previsto dalla legge 381/91 e dalla L.R. 23/2006 sopra riportate;

g) vista la deliberazione della Giunta Comunale n. del

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Bagnoli di Sopra affida alla cooperativa sociale C.O.M.I. l'incarico di gestire l'esecuzione del servizio di pulizie **sede municipale, Biblioteca, aula di informatica e Scuola Materna** di concerto con le direttive impartite dal dirigente comunale preposto.

La cooperativa si impegna ad organizzare la relativa attività impiegando in essa le persone svantaggiate e/o deboli di cui all'art. 3 della L.R. 23/2006. La cooperativa si impegna inoltre a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione.

Art. 2 - Durata

L'incarico al C.O.M.I. viene conferito per il periodo dal 01 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Art. 3 Modalità di svolgimento della prestazione

La cooperativa si impegna ad espletare il servizio in oggetto fornendo i prodotti e le attrezzature necessarie ai lavori di pulizia ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari durante il periodo di affidamento

Art. 4 - Personale operativo destinato al servizio

La cooperativa dichiara di essere iscritta alla sez. B dell'albo regionale delle Cooperative sociali ed in particolare di avere inserito, nella propria struttura persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge 381/1991.

La cooperativa presenta i criteri prescritti dall'art.12, comma 2 della legge 381/1991, ossia:

- a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
- b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
- c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
- d) solidità di bilancio dell'impresa;
- e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- f) rispetto delle norme contrattuali di settore;
- g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
- h) qualificazione professionale degli operatori;
- i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici/privati;

La cooperativa sociale, relativamente al progetto di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'art.3 della L.R. 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall'art.12, comma 3 della medesima L.R. 23/2006

Art. 5 – responsabile tecnico dell'attività

La cooperativa nomina Sette Stefania quale responsabile tecnico dell'attività scelto perché persona di comprovata esperienza che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Art. 6 – standards tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Art.7- obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporto di lavoro

La Cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo dei lavoratori e delle lavoratrici delle cooperative sociali.

Art. 8 - obbligo di assicurazione del personale

La cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari.

Art.9- obbligo e modalità di assicurazione previdenziale ed assistenziale

La cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 10 modalità di raccordo con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra l'amministrazione e la cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bagnoli di Sopra e dal responsabile tecnico di cui all'art. 5.

Art.11 – Corrispettivo

Il corrispettivo spettante alla cooperativa per la gestione ed esecuzione del servizio ammonta a complessivi Euro 24.800,00 I.V.A. compresa. Gli importi potranno essere fatturati mensilmente.

Art. 12 - Risoluzione anticipata della convenzione

La risoluzione della presente convenzione può essere promossa anticipatamente da ciascun contraente nei casi di:

- a) grave inadempimento contrattuale;
- b) pagamento del corrispettivo con ritardi superiori a 60 giorni oltre il termine di legge;
- c) scioglimento della cooperativa da parte dell'autorità tutoria;
- d) cancellazione dall'Albo Regionale delle cooperative sociali;
- e) riduzione del numero dei giorni di prestazioni delle persone inserite superiore al 50% rispetto a quello previsto;
- f) cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta;
- g) qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate;

Art. 13 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da: un rappresentante dell'Ente, un rappresentante della cooperativa e da un rappresentante nominato dalla Regione Veneto, quest'ultimo con il compito di dirimere le questioni sorte tra le parti.

Art. 14 – Spese e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione sono divise in parti uguali tra i due contraenti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA COOPERATIVA C.O.M.I.
IL PRESIDENTE
DR. ARNALDO ANZIUTTI

PER IL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA